

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia non espone, neppure nella sua sede centrale, la bandiera nazionale;

può affermarsi che sia l'unico caso al mondo, ivi compreso il Terzo mondo, in cui la banca centrale non espone il Vessillo nazionale;

alcuni cittadini sono addirittura entrati per chiedere spiegazioni, senza naturalmente avere soddisfazione —:

se non ritenga di dover segnalare al Governatore della Banca d'Italia la doverosa necessità di esporre la bandiera nazionale nelle sedi dell'istituto, e segnata-mente nella sede centrale. (4-06441)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto dirigenziale n. 40 del 17 aprile 2003 per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003-2004 reca due distinte tabelle per la valutazione dei titoli: la tabella A, approvata col decreto ministeriale del 12 febbraio 2002, n. 11, per i docenti inseriti in prima e seconda fascia, e la tabella A/1, approvata con decreto ministeriale 40/2003, per i docenti inseriti nella terza fascia;

la tabella A non recepisce il pronunciato della sentenza del TAR Lazio 25 luglio 2002, n. 7121, confermata in sede d'appello dal Consiglio di Stato con sentenza 7460/2002, che annulla la circolare ministeriale n. 69 del 2002 nella parte in cui prevede la possibilità del cumulo dei 30 punti della abilitazione conseguita

presso le scuole di specializzazione (SSIS) con il punteggio del servizio prestato durante la durata legale del corso di specializzazione;

la mancata previsione normativa di tale divieto di cumulo tende a perpetuare una evidente disparità di trattamento tra i docenti abilitati presso le SISS e i docenti abilitati con i concorsi oppure con i corsi-concorsi abilitanti e può costituire la premessa di nuovi defatiganti contenziosi;

il decreto non prevede un riequilibrio del punteggio per i docenti in prima e seconda fascia abilitati con i concorsi e con le abilitazioni riservate, a differenza dei docenti di terza fascia ai quali sono stati attribuiti 18 punti —:

se il Ministro interrogato non ritenga di adottare un provvedimento di modifica del citato decreto, prevedendo espressamente il divieto di cumulo dei 30 punti dell'abilitazione SSIS con il punteggio del servizio prestato durante la durata del corso di specializzazione, in ottemperanza ai pronunciati della giurisprudenza amministrativa;

se non intenda, inoltre, porre in essere misure di riequilibrio nella valutazione dei titoli che non danneggino pesantemente altri aspiranti pur in possesso di adeguati requisiti culturali. (4-06430)

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto « San Giovanni Bosco » di Colle di Val d'Elsa a Siena si articola in due scuole tra loro associate: il Liceo linguistico e della formazione « San Giovanni Bosco » (scuola associante) e l'Istituto professionale « Cennino Cennini » (scuola associata);

presso le due scuole vi erano due distinti titolarità per la classe di concorso A019, per la quali era previsto, per l'anno scolastico 2003-2004, un impegno di 14 ore settimanali ciascuna;

in sede di determinazione degli organici gli organi competenti hanno dato luogo alla formazione di un'unica cattedra con dieci ore residue;

con nota del 24 aprile 2003 l'ufficio amministrativo provinciale di Siena ha comunicato all'Istituto la formazione di una cattedra, che individua quale principale l'Istituto professionale Cennini, dichiarando estinta la cattedra esistente presso il Liceo;

l'ufficio provinciale, in seguito a richiesta di chiarimenti in merito a tale decisione, ha imputato il fatto ad una scelta casuale del *computer*;

il punteggio del docente escluso, ed inserito nella graduatoria dell'istituto liceale, risulta maggiore rispetto a quello del docente titolare della cattedra dell'Istituto professionale, inserito nella graduatoria del proprio istituto;

la Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27 ha previsto, all'articolo 4, comma 3 che « In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale » —:

se la determinazione della cattedra sia avvenuta nel rispetto della normativa in vigore e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare il Ministero per risolvere tale situazione. (4-06432)

LUSETTI e GASPERONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con regio-decreto 4 aprile 1869, il comune di Pesaro veniva autorizzato a ricevere l'eredità lasciata da Gioachino Rossini con testamento del 5 luglio 1868;

con l'eredità il comune istituiva un Liceo Musicale che con il regio-decreto del giugno 1869, veniva eretto a Corpo Morale;

successivamente a seguito della Convenzione del 1940 stipulata tra il ministero

della pubblica istruzione il comune di Pesaro, l'amministrazione provinciale, il prefetto, la Fondazione Rossini ed altri enti il Liceo Musicale veniva inserito nel comparto dell'istruzione statale e l'ente Morale, al quale il comune aveva conferito la proprietà e la gestione del patrimonio ereditato dal Maestro, assumeva la denominazione di « Fondazione G. Rossini », con sede nel Palazzo Olivieri Machiavelli di cui conserva la proprietà;

la Convenzione approvata con regio-decreto 2 febbraio 1940, n. 1996, assegna alla Fondazione prioritariamente due scopi: la manutenzione del Conservatorio e la diffusione della musica di Rossini;

in particolare, gli articoli 7 e 8 stabiliscono che: « La Fondazione Rossini mette a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per il Conservatorio di Musica l'attuale sede nonché »; « Sono a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, nonché quelle relative all'acqua potabile ed alla assicurazione contro gli incendi »;

gli allievi nel 1940 erano 84, mentre oggi sono 900, in alcuni anni addirittura 1.200, a cui va ad aggiungersi il corpo docente composto da circa 150 insegnanti;

chiaramente l'aumento della popolazione scolastica ha fatto lievitare enormemente i costi per il riscaldamento, la luce, la manutenzione ordinaria e straordinaria di un palazzo edificato nella metà del settecento come civile abitazione;

detti costi ormai ammontanti a centinaia di milioni sono divenuti esageratamente onerosi per la Fondazione che, pur impiego di fatto tutte le proprie entrate ivi compresi i contributi ottenuti da enti pubblici e da privati, non è più in grado di potersi sostenere, con grave danno nocuo per le attività didattiche e culturali in senso lato;

la descritta situazione veniva rilevata già negli anni settanta dai Consigli d'Amministrazione della Fondazione e del Conservatorio che congiuntamente denunciavano la grave situazione economica;

successivamente il Conservatorio occupava ulteriori spazi del Palazzo rispetto a quelli ricevuti al momento della stipula della Convenzione tanto che lo stesso Ministero della pubblica istruzione nel 1970, su richiesta del Conservatorio di Pesaro, autorizzava lo stesso alla stipula di contratti d'affitto con la Fondazione per gli ulteriori spazi occupati pagando per diversi anni il relativo canone (contratti da cui poi recedeva unilateralmente), canoni che peraltro la Fondazione reinvestiva a favore del Conservatorio;

nel 1983 la Fondazione si vedeva costretta, proprio malgrado, ad eccepire al ministero la risoluzione della Convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, atto peraltro condiviso anche dal consiglio comunale di Pesaro;

successivamente, Ministri e Sottosegretari mostravano il loro impegno per il rinnovo della Convenzione;

negli anni 1994 e 1995 si tenevano diversi incontri con l'allora capo di gabinetto del Ministero della pubblica istruzione, dottor Guicciardi, con il Sottosegretario di Stato, (Professoressa Serravalle, dai quali scaturiva un accordo in base al quale la Fondazione avrebbe redatto il nuovo testo della convenzione che il Ministero avrebbe recepito e tradotto in provvedimento legislativo;

successivamente con la legge 23 del 1996, in materia di edilizia scolastica veniva assegnata alle provincie la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Conservatori;

nel 1997 l'allora Ministro della pubblica istruzione, Luigi Berlinguer, autorizzava la Fondazione a provvedere in via provvisoria alle spese di manutenzione del Conservatorio, salvo conguaglio;

nel 1999 l'approvazione della legge n. 508, poneva i Conservatori a carico del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nell'ottobre 2000 il Governo accoglieva come raccomandazione l'ordine del

giorno presentato dall'onorevole Gasperoni di stipulare con la Fondazione una nuova convenzione che prevedeva, in ossequio alla legge n. 306 del 2000, erogazioni agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei Conservatori per due anni, in attesa degli emanandi decreti attuativi;

il prefetto di Pesaro e Urbino, con lettera del 9 aprile 2002, prot. 504/2002/19.B/Gab, intimava alla Fondazione, nel termine perentorio di giorni trenta di provvedere alla redazione del nuovo statuto dell'Ente;

la Fondazione, con delibera n. 46 del 18 giugno 2002, approvava la bozza del nuovo Statuto e la trasmetteva al prefetto, al sindaco di Pesaro e al Presidente dell'amministrazione provinciale del medesimo capoluogo;

il testo definitivo è ancora sotto esame, in quanto il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (lettera del 26 marzo 2003, Prot. Seg. 187/2003) rivendica il proprio diretto intervento nella redazione del predetto Statuto —:

per quale motivo il Ministro interroga non si sia ancora addivenuto alla redazione di un testo definitivo dello Statuto di cui sopra, risultando ormai noto che la rideterminazione dei rapporti tra la Fondazione ed il Ministero in ordine alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Conservatorio appare un atto dovuto, anche in virtù di quanto stabilito dalla normativa emanata in materia successivamente alla Convenzione stipulata nel 1940. (4-06443)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ONNIS, PORCU e MASSIDDA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

i produttori laziali di pecorino romano avrebbero contestato la DOP attualmente in vigore;